

PREMESSA

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Castiglione dei Pepoli intende dare attuazione al principio della trasparenza, riordinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi.

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 33/2013 in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013).

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico ed ai capisaldi costituzionali di egualianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2).

Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117 secondo comma lett. M della Costituzione, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce di norma, una sezione di detto Piano.

Il D. Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione nella home page del sito internet istituzionale degli enti della sezione “Amministrazione Trasparente”, che

sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del D. Lgs. n. 150/2009.

Nello specifico, la nuova sezione dovrà essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del D. Lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

La CiVIT (ANAC Autorità Nazionale AntiCorruzione dal 31/10/2013), con deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 ha redatto le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Secondo l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013 "il programma per la trasparenza e l'integrità costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione", pertanto il presente Programma per la Trasparenza deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione. Tale Programma è redatto sulla base e tenendo conto delle indicazioni delle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", redatte da CiVIT (deliberazione 50/2013).

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità ed i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di governo, tenuto conto anche di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni pubbliche, rende conoscibili i risultati raggiunti. Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del Decreto Legislativo n. 33/2013, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Castiglione dei Pepoli intende seguire nell'arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 90 per cento entro l'ultimo anno di riferimento del presente programma (2015).

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet.

Organizzazione del Comune del Castiglione dei Pepoli in merito all'approvazione ed all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

SOGGETTO	RUOLO
<i>Giunta Comunale</i>	<i>Organo di Governo che approva il “Piano triennale della trasparenza e dell’integrità”</i>
<i>Segretario Comunale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Responsabile per la prevenzione della corruzione</i> - <i>Titolare del potere sostitutivo</i>
<i>Responsabile dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali ed alla Persona</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Responsabile della trasparenza</i> - <i>Responsabile della pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti di propria competenza come da All. A)</i>
<i>Responsabili di Area (*)</i>	<i>Responsabili della pubblicazione dei dati/atti/provvedimenti di propria competenza come da All. A)</i>

() Ciascun Responsabile ha facoltà di nominare un “Referente per la trasparenza” nell’ambito della propria area.*

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs n. 33 la proposta di Piano in oggetto, è stata preventivamente trasmessa mediante posta elettronica alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, con invito a presentare eventuali osservazioni.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti *obiettivi*:

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

La Giunta Municipale, su proposta del Responsabile della trasparenza, approva annualmente il programma triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in Aree e Servizi; al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile di Area, individuato con apposito Decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma è individuato nel Segretario e svolge generalmente anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza (ex art. 43 del D. Lgs. 33/2013).

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato e designato dal Sindaco con Decreto numero 12 del 24/09/2013 nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Clementina Brizzi.

Il Sindaco, rilevato che il Segretario Comunale è stato nominato con deliberazione di Giunta n. 99 del 24/09/2013 titolare del potere sostitutivo, ha ritenuto opportuno individuare e nominare - con Decreto n. 13

del 24/09/2013 - la dott.ssa Ilaria Sacchetti, responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona quale **Responsabile per la trasparenza** del Comune di Castiglione dei Pepoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tal fine, il Responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle Aree dell'Ente.

Ai fini del **coordinamento** fra le Aree, in particolare fra ciascun Responsabile della pubblicazione dei dati ed il Responsabile per la trasparenza, saranno programmati momenti di confronto semestrali, il primo dei quali si terrà a seguito dell'approvazione del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità.

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, sono quelli di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate.

Ai **Responsabili di Area** compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità e l'attuazione delle relative previsioni (CiVIT deliberazione 2/2012), ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all'allegato A) del presente Programma. Infatti l'articolo 43 comma 3 del Decreto Legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I Responsabili di Area sono tenuti ad individuare ed eventualmente elaborare, i dati e le informazioni richieste e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di propria pertinenza come da allegato A e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

I Servizi del Comune di Castiglione dei Pepoli fanno riferimento alle seguenti Aree e relativi responsabili:

- Area Territorio e Sviluppo – Responsabile di Area: Alessandro Aldrovandi;
- Area Economico Finanziaria – Responsabile di Area: Denise Antonelli;
- Area Sicurezza e Vigilanza – Responsabile di Area: Giorgio Bichicchi;
- Area Servizi Demografici e Scolastici – Responsabile di Area Cristina Cavicchi;
- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona – Responsabile di Area: Ilaria Sacchetti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita un'attività di impulso nei confronti degli organi politici e del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma.

L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CiVIT n. 2/2012)

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della **performance** delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo

utile al perseguitamento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.

A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

All’interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance, dall’altro permette di rendere pubblici agli stakeholders i contenuti stessi del P.E.G. e della relazione sulla performance.

Per il 2013 e per i due anni successivi, l’attuazione del presente programma, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate, va a costituire parte integrante degli obiettivi assegnati alle diverse Aree con atto formale di Giunta e con il P.E.G.

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di Area, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il Responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

3. COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il sito web istituzionale del Comune di Castiglione dei Pepoli è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, con le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, l’Ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale www.comune.castiglionepepoli.bo.it.

Per consentire un’agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune, nella home page, è riportata in massima evidenza un’apposita sezione denominata

“Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa, nonché il piano stesso.

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web è riportato l’indirizzo **PEC** istituzionale (acquisito in conformità a quanto disposto dall’art. 34 della legge 69/2009); la casella istituzionale-PEC è pubblicizzata sulla home page del sito e censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la “vecchia” raccomandata A/R , abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

La legge n. 69/2009 - perseguiendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle P.A.

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Pertanto l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CiVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’**albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla Legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. ATTUZIONE DEL PROGRAMMA

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione Trasparente”.

Pertanto compete a ciascun Responsabile di Area (o referente tecnico nominato nell’ambito di ciascuna Area) rispetto alle materie di propria competenza, di cui all’allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità, inserire i dati, gli atti, i documenti ed i provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

A tal riguardo si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i Dirigenti Responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge”.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'**accesso civico**, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L'accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che, dopo averla ricevuta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione competente per materia.

Il Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della pubblicazione, ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La Tabella allegata al Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle P.A. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del decreto legislativo n. 33/2013.

La sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto legislativo n. 33/2013 e delle linee guida di CiVIT “per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” (Delibera CiVIT n. 50/2013).

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del Decreto Legislativo n. 33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.

L'utente deve poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione Trasparente” senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

Nella Tabella, **allegato A)** del presente Programma per la trasparenza e l'integrità sono indicate:

- Colonna A = denominazione sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B = denominazione sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C = Area competente e funzionario responsabile dell'aggiornamento del sito;
- Colonna D = riferimento normativo;
- Colonna E = denominazione del singolo obbligo;
- Colonna F = Contenuti dell'obbligo;
- Colonna G = periodicità dell'aggiornamento
- Colonna H = termine previsto per la prima pubblicazione

Il Decreto Legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazione e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del Decreto Legislativo 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal Decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni che invece questo obbligo precedentemente non avevano.

Pertanto, in via straordinaria legata esclusivamente alla prima fase di applicazione del decreto trasparenza, il termine ultimo per adeguare il sito internet istituzionale e inserire in esso i dati, la documentazione e le informazioni previste è fissato nel 31 dicembre 2013 e, limitatamente ad alcuni dati, al 30/06/2014 o 31/12/2014 (come indicato nell'allegato A).

Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione – entro 15 gg. dalla disponibilità dei dati, come specificato successivamente.

CiVIT con le “linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Delibera n. 50/2013) ha fissato il calendario per gli adempimenti a carico degli enti locali; è intenzione andare all’approvazione del primo Programma per la trasparenza e l’integrità (2013-2015) con anticipo, anche ai fini di definire le materie di competenza e la responsabilità di ciascuna Area organizzativa.

Per gli anni 2014-2015 è previsto quanto segue:

Anno 2014

- Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- Eventuale implementazione delle funzionalità del sito internet evidenziando scadenze delle singole schede informative, aggiornamenti effettuati, allert di scollegamenti, ecc.

Anno 2015

- Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza, da cui ci si attendono utili imput e suggerimenti;
- Adozione del “Piano della comunicazione”.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli **stakeholders** ed in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, l’URP organizza e promuove le seguenti azioni nel triennio:

- Forme di ascolto diretto e online tramite lo sportello ed il sito Internet comunale (almeno una rilevazione l’anno);
- Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, ecc.);
- Organizzazione di Giornate della Trasparenza;
- Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio per raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall’ente.

L’**aggiornamento dei dati**, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo il Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti.

Il Responsabile della trasparenza, a cadenza quadrimestrale, verifica che sia stata data attuazione al presente Programma e rispettati gli obblighi di pubblicazione, segnalando all’Amministrazione Comunale, al Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, e all’OIV eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Al supporto di una corretta valutazione, con la collaborazione degli addetti dell’ufficio U.R.P., predisponde, quadrimestralmente, report sulla rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza” messo a disposizione dal Ministero della Funzione Pubblica.

A cadenza annuale, inoltre, riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L’O.I.V. vigila sulla redazione del **monitoraggio** e sui relativi contenuti (Delibera CiVIT n. 2/2012 e n. 71/2013), tenendone conto nella scheda di valutazione i risultati derivanti dal presente Programma ed attesta,

con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D. Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

Resta inteso, infatti, il necessario rispetto delle disposizioni in materia di **protezione dei dati personali** (art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio on-line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art. 4, c. 4, del D. Lgs. n. 33/2013 secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Si richiama quindi l'attenzione dei Responsabili di Area sulla formulazione e sul contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione (Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web");

5. DATI ULTERIORI

Nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" possono essere pubblicati **eventuali ulteriori contenuti** non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizione espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Attualmente sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative informazione e documenti:

- Piano triennale di razionalizzazione;
- Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente;
- Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche.